

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

54° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1973

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e rinvio:

« Ordinamento penitenziario » (538) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

PRESIDENTE	Pag. 745, 747, 748 e passim
AGRIMI	756
COPPOLA	746, 751
DE CAROLIS	754
FILETTI	750
FOLLIERI, relatore alla Commissione	746, 747 748 e passim
GALANTE GARRONE	748, 756, 758
LICINI	747, 754, 757
LUGNANO	755
MARIANI	751, 752, 754 e passim
MARTINAZZOLI	747, 749, 752 e passim
PETRELLA	748, 750, 754
SABADINI	746, 747
ZAGARI, ministro di grazia e giustizia	746, 747 749 e passim

La seduta ha inizio alle ore 17,20.

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

P R E S I D E N T E . La Commissione non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per un'ora, a norma dell'articolo 30 del Regolamento.

(La seduta è sospesa alle ore 17,25 viene ripresa alle ore 18,25).

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (538) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

di legge: « Ordinamento penitenziario », per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Come i colleghi ricorderanno, la discussione era rimasta sospesa su alcuni emendamenti all'articolo 8. Riprendiamo dall'emendamento del senatore Sabadini aggiuntivo di un nuovo comma dopo il quarto (che ovviamente diventerà quinto), emendamento che, dopo varie aggiunte e correzioni, dovrebbe suonare così: « Il servizio di vettovagliamento è gestito di regola direttamente e senza intermediazioni di appalti dall'amministrazione penitenziaria ».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Vorrei pregare il senatore Sabadini di accettare la dizione suggerita dal collega Licini, cioè: « Il servizio di vettovagliamento di regola è gestito dall'amministrazione penitenziaria ».

SABADINI. Desidero precisare il motivo per il quale propongo l'aggiunta delle parole « direttamente e senza intermediazioni di appalti ». Ho tenuto presente l'osservazione del senatore Martinazzoli relativa al fatto che si potrebbe sottilmente eccepire che, se anche c'è l'intermediazione dell'appalto, poiché chi paga è sempre l'amministrazione penitenziaria, il servizio di vettovagliamento è pur sempre fornito da questa amministrazione. Per evitare una qualsiasi capziosa interpretazione, ho preferito aggiungere quelle parole; si tratta pertanto di una precisazione, in quanto il « di regola » già risolve il problema.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il parere del Governo è favorevole, però desidero far presenti alla Commissione talune considerazioni che potrei definire un concentrato di esperienza amministrativa in proposito.

Per la soluzione del problema si scontrano due esigenze: quella di evitare che la fornitura del vitto possa diventare uno strumento

di speculazione e quella di assicurare un'efficace organizzazione del servizio.

L'affidamento all'amministrazione del servizio eliminerebbe forse il primo inconveniente, ma comprometterebbe in misura notevole l'esecuzione dell'approvvigionamento dei detenuti. L'amministrazione, infatti, non è organizzata per assumere direttamente la gestione del servizio per carenza di personale e per mancanza di adeguate strutture. Naturalmente si può fare uno sforzo per porre rimedio ad una simile situazione, ma, fin quando ciò non avvenga, sarebbe rischioso affidare solo all'amministrazione la gestione del servizio. Si può studiare una formula, per consentire all'amministrazione di avvalersi ancora degli appalti per la fornitura del cibo ai detenuti in misura semmai sempre più ridotta, mano a mano che siano create le strutture indispensabili per una gestione diretta.

In pratica, quindi, il Governo accetta questa formulazione, ma con questa interpretazione. Ciò vuol dire che l'amministrazione è impegnata dal Parlamento a fare ogni sforzo per arrivare o risolvere del problema, di evitare qualsiasi speculazione; contemporaneamente le Camere riconoscono le difficoltà strutturali esistenti per affrontare in brevissimo periodo di tempo problemi di simile dimensione.

SABADINI. In rapporto a questa sua dichiarazione, onorevole Ministro, preciso che il secondo comma dell'emendamento presentato voleva anticipare tale situazione di fatto: si è pensato poi che il « di regola » poteva risolvere il problema. Preciso che il secondo comma prevedeva un decreto del Ministro per raggiungere quella finalità. Comunque, con l'interpretazione da lei fornita, io sono d'accordo.

COPPOLA. Chiedo che l'emendamento venga votato per parti.

SABADINI. Se ci dovessero essere delle resistenze per quanto riguarda l'inciso « senza intermediazioni di appalti », sarebbe opportuno, allora, far rivivere il secondo comma al quale avevo rinunciato per lasciar

2^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

spazio al « di regola » e nel quale si diceva che l'attuazione, la disposizione e la organizzazione del servizio si lasciava ad un successivo decreto del Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Sabadini, la prego di precisare compiutamente il suo emendamento.

SABADINI. Signor Presidente, vorrei evitare delle eventuali resistenze da parte dei colleghi, comunque il testo dell'emendamento è quello già da lei letto, cioè: « Il servizio di vettovagliamento è gestito di regola direttamente e senza intermediazioni di appalti dall'Amministrazione penitenziaria ».

MARTINAZZOLI. Gli inconvenienti rappresentati dal senatore Sabadini non sorgono più dal momento che si usa la dizione « vettovagliamento »; nascevano, invece, con la primitiva dizione usata e cioè somministrazione del vitto. A quel punto io osservai che questa era l'atto terminale del vettovagliamento e pertanto non si risolveva il problema che si intendeva affrontare. Pertanto sono del parere che si possa votare l'emendamento sopprimendo l'inciso « senza intermediazioni di appalti », poichè l'amministrazione dovrà provvedere a ciò secondo le vigenti formalità di legge.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. In definitiva il senatore Sabadini potrebbe ritirare il proprio emendamento e aderire a quello presentato dal collega Licini.

SABADINI. Non ho alcuna intenzione di ritirare l'emendamento e, anzi, prego il collega Licini di aderire al mio, al quale dichiaro di sopprimere l'inciso « senza intermediazioni di appalti ».

LICINI. Aderisco alla proposta del senatore Sabadini.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Sono favorevole all'emendamento così formulato.

ZAGARI, ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è favorevole a questa formulazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di un nuovo comma dopo il quarto, presentato dal senatore Sabadini, al quale ha aderito il senatore Licini, che risulta del seguente tenore: « Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria ».

(È approvato).

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Faccio presnte che nell'ultimo comma c'è una virgola in più tra le parole « di conforto » e « deve essere affidata »; inoltre, subito, si parla di « spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria e da imprese »; si deve invece parlare di « spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento formale proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento formale proposto sempre dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 9.

(Permanenza all'aperto)

Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali.

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi

2^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

indicati nell'articolo 31 e nei numeri 4) e 5) dell'articolo 37 ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

(È approvato).

Art. 10.

(Servizio sanitario)

Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

Ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetti di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni e di istituzioni pubbliche o private.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia.

Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì il magistrato addetto al competente ufficio di sorveglianza.

GALANTE GARRONE. Al secondo comma vi è un errore. Dove è detto « Ove siano necessarie cure o accertamenti » mi pare si debba leggere « necessari » anziché « necessarie ».

PRESIDENTE. Si tratta evidentemente di un errore di stampa.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Mi pare che in altro articolo abbiamo stabilito che il medico provinciale deve dare notizia del suo operato anche all'organo regionale. Una precisazione analoga dovrebbe essere inserita nell'ultimo comma dell'articolo 10. Dove è detto: « informando altresì il magistrato addetto al competente ufficio di sorveglianza » si dovrebbe togliere la parola « altresì » e dire: « informando il Presidente della giunta regionale e il magistrato, eccetera ».

PETRELLA. Perché non usare la espressione « i competenti uffici regionali »?

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo. Propongo allora che si sostituiscano, nell'ultimo comma dell'articolo

2^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

10, le parole da « il magistrato addetto » fino alla fine con le altre « i competenti organi regionali e il magistrato di sorveglianza ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Follieri, tendente a sostituire, nell'ultimo comma dell'articolo 10, le parole da « il magistrato addetto » fino alla fine con le altre « i competenti organi regionali e il magistrato di sorveglianza ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 11.

(Attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione)

Negli istituti penitenziari devono essere approntati locali e attrezzature idonee per lo svolgimento di attività lavorative e di istruzione scolastica e professionale, nonché di attività ricreative e sociali.

Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici.

Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati scelti con le modalità indicate nel regolamento dell'istituto.

M A R T I N A Z Z O L I . Vorrei far notare che nell'articolo 4 abbiamo in sostanza detto quello che si dice nel primo comma dell'articolo 11, salvo che in questo articolo si parla di attività ricreative e sociali anzichè di attività in comune.

P R E S I D E N T E . Lì si parla di locali, ma non di attrezzature. Si potrebbe quindi eliminare la parola « locali » e lasciare « attrezzature idonee ».

Z A G A R I , *ministro di grazia e giustizia.* Propongo di sostituire il primo comma con

il seguente: « Negli istituti penitenziari debbono essere approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

CAPO III.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Art. 12.

(Individualizzazione del trattamento)

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.

Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisico-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.

Per ciascun condannato o internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

Per l'osservazione e il trattamento, l'Amministrazione penitenziaria, oltre che del proprio personale, deve avvalersi dell'opera di specialisti in psicologia o in psicopatologia ed in sociologia.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari e biografici, nella cartella personale, nella quale sono successivamente an-

notati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Deve essere favorita la partecipazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.

F I L E T T I. Mi pare che il primo comma di questo articolo sia una ripetizione del sesto comma dell'articolo 1 che recita: « Nei confronti degli internati e dei condannati deve essere attuato un trattamento rieducativo dei soggetti che tenda anche, attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale dei soggetti. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti ». Nell'articolo 12 si dice che il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto ». Si ripete lo stesso concetto con altre parole. Proporrei pertanto di sopprimere il primo comma.

P E T R E L L A. Nella sottocommissione era stata posta in luce una particolare esigenza, della quale, peraltro, entro certi limiti si fa carico questa normativa in successivi articoli. Uno dei tratti sottolineati dalla moderna dottrina penitenziaria è che al trattamento in una comunità non si può arrivare che partendo dai problemi della comunità stessa, e questo sia nella fase diagnostica, sia nella fase più propriamente terapeutica. Purtroppo io non ho qui con me il testo dell'emendamento esaminato in sede di sottocommissione, e non riportato ora nel testo a stampa, nel quale era stata inserita la formula cui mi riferisco e che si richiama, tra l'altro, ai risultati di un convegno, tenutosi molto recentemente presso la Deutsche Biblioteke, che si è occupato di questi particolari problemi, anche alla luce delle esperienze compiute nella Germania occidentale e in altri paesi nordici.

La cosa ha un'importanza « formale » abbastanza rilevante. Poichè questa è norma formale, che dovrà essere materializzata nel trattamento pratico dei detenuti. Vorrei, pertanto, pregare la cortesia dei colleghi della Commissione di rinviare la discussione di

questo articolo. Non dovrebbe essere difficile trovare la formula adatta da inserire, che tenga conto di una esigenza che è, a mio parere, essenziale: la diagnosi di chi viene immesso in una comunità deve essere fatta non solo individualmente, ma anche sul gruppo e la terapia deve essere stabilita considerando appunto che in una comunità ristretta si accentuano certi difetti...

F O L L I E R I, *relatore alla Commissione*. Non so se quanto osserva il collega Petrella può essere chiarito da ciò che è detto al secondo comma dell'articolo 13, dove si legge: « Il raggruppamento dei condannati e degli internati nei singoli istituti e nelle sezioni di ciascun istituto è disposto con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune... ».

P E T R E L L A. Questa è precisamente la terapia. Quello che io volevo sottolineare è la individualizzazione del trattamento e la diagnosi, che è una cosa molto importante. Moderni studi di sociologia mettono in luce questo: la diagnosi del comportamento deviante deve essere fatta nella comunità in cui è inserito il condannato. Io ho ricordato che in altre norme era contenuto il principio, ma era necessario inserirlo anche nella parte diagnostica, cioè come modalità specifica del trattamento in generale. È una cosa comunque che può essere decisa di comune accordo.

Z A G A R I, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto in pieno le ragioni esposte dal senatore Petrella, vorrei però ricordargli che vi è l'articolo 59, a proposito dell'individualizzazione del trattamento, che risponde a questa esigenza quando dice che i singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

P E T R E L L A. Sono d'accordo con lei, signor Ministro, diverse norme sono ispirate a tale principio. Quello che mi consentiva di dire qualcosa sulla materia era il fatto della

2^a COMMISSIONE54^o RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

diagnosi, che è importante quanto il trattamento. Cioè, bisogna basarsi sulla differenziazione tra terapia di gruppo e diagnosi di gruppo, poichè entrambe, diagnosi e terapia, dovrebbero accompagnare tutta la vita carceraria, le cui manifestazioni si sviluppano sempre nel gruppo, omogeneo o meno, per detenuti che condividono le stesse esperienze.

In sede di sottocommissione facevo un esempio: quello dei giovani drogati detenuti nelle carceri di S. Vittore, rispetto ai quali si è tentato un trattamento del genere. Rispetto a questi detenuti si è constatato che non vi è solo l'esigenza di un trattamento di gruppo ma anche quella di una responsabilizzazione diagnostica costante, con un trattamento che viene modificato di giorno in giorno, a seconda delle dinamiche che si manifestano nel piccolo gruppo. Quindi, se vogliamo superare l'attuale anarchia o pratica inesistenza del trattamento carcerario bisognerà inserire una norma apposita, della quale sono il primo a sottolineare la valenza prevalentemente formale perchè poi saranno i fatti a parlare.

PRESIDENTE. Abbiamo allora una richiesta formale del senatore Petrella perchè la discussione dell'articolo venga accantonata.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Vorrei pregare la Commissione di non accantonare l'articolo, per un motivo fondamentale. Mi sembra infatti che l'esigenza alla quale si richiama il collega Petrella sia rispecchiata nell'articolo 13, per cui noi, per completezza, potremmo affermare all'articolo 12 che il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto o dei gruppi, anticipando il concetto che viene poi trattato dall'articolo 13.

PRESIDENTE. Il senatore Petrella insiste nella sua richiesta?

ZAGARI, ministro di grazia e giustizia. All'ultimo comma la parola « partecipazione » andrebbe sostituita dall'altra « adesione ».

PRESIDENTE. È stato proposto un altro emendamento, che parla di « cooperazione attiva ».

ZAGARI, ministro di grazia e giustizia. Il concetto di adesione rappresenta un'acutizzazione del principio della personalizzazione del trattamento, cui si riferiva il senatore Petrella.

COPPOLA. Mi sembra che si dovrebbe prima decidere sulla richiesta avanzata dal collega Petrella.

MARIANI. Dichiaro la mia adesione a tale richiesta, ricordando come il collega Petrella abbia insistito proprio perchè, ai fini della individualizzazione del trattamento, che deve avvenire attraverso l'osservazione, i riferimenti ai gruppi sociali riguardassero anche l'ambiente in cui gli interessati hanno vissuto; cioè l'individualizzazione del trattamento non avviene solo riguardo al soggetto, ma con riferimento alla sua origine, al suo modo di comportarsi ed alla possibilità del trattamento stesso, il che era molto ben puntualizzato nell'emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei sentire l'onorevole Ministro sull'accantonamento dell'articolo 12.

ZAGARI, ministro della grazia e della giustizia. Sono d'accordo, se si trova una formula per esprimere bene il concetto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta avanzata dal senatore Petrella, di accantonare l'articolo; proposta alla quale è favorevole il Ministro mentre il relatore è contrario.

(È approvata).

Art. 13.

(Raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati)

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere non

2^a COMMISSIONE54^o RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

elevato e, comunque, tale da non ostacolare l'individualizzazione del trattamento.

Il raggruppamento dei condannati e degli internati nei singoli istituti e nelle sezioni di ciascun istituto è disposto con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

È consentita, in particolari circostanze, la ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

MARTINAZZOLI. Vorrei sottoporre ai colleghi la possibilità di emendare il primo comma, nel senso che mi sembra abbastanza impropria una formula restrittiva la quale si esprime in termini negativi: « deve essere non elevato », « tale da non ostacolare ». Propongo quindi che le parole « non elevato » siano sostituite dall'altra « limitato », e che le parole « non ostacolare » siano sostituite dall'altra « favorire ».

MARIANI. In sede di Sottocommissione fu discussa l'opportunità o meno di separare dagli altri detenuti non i condannati ma gli imputati di reati politici. Ora, specialmente per i giovanissimi, è profondamente dannosa la vicinanza di delinquenti abituali, che possono indurli al delitto comune mentre la loro detenzione è dovuta ad un fatto occasionale, ad una ragione anche ideologica.

PRESIDENTE. Vorrei intanto sentire il Ministro ed il relatore sull'emendamento proposto dal senatore Martinazzoli per sostituire nel primo comma le parole « non elevato e, comunque, tale da non ostacolare » con le altre « limitato e, comunque, tale da favorire ».

ZAGARI, ministro della grazia e della giustizia. Sono favorevole.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Sono anch'io favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo emendamento sostitutivo al primo comma proposto dal senatore Martinazzoli.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Martinazzoli.

(È approvato)

MARIANI. Propongo il seguente emendamento: dopo il terzo comma aggiungere le parole: « Per gli imputati unicamente di reati politici può essere disposta la separazione dai detenuti per reati comuni ».

MARTINAZZOLI. È una questione che ci ha impegnati parecchio in Sottocommissione, dove abbiamo tentato invano di convincere il collega Mariani del fatto che i reati politici non esistono come entità autonome. Se il Libro I del Codice penale li richiama è solo in relazione al meccanismo dell'estradiizione, la quale, appunto, non viene concessa per reati politici. Esistono dei reati che si identificano col titolo e la rubrica nel quale sono previsti, ma i reati politici, sono reati d'opinione ed oggi il nostro Codice non prevede reati definibili come politici.

MARIANI. L'articolo 8 del Codice penale definisce come reato politico anche quello che è mosso anche parzialmente da motivi politici. Ad esempio i reati elettorali sono reati politici.

In proposito esiste tutta una letteratura: per esempio l'articolo 294 dello stesso Codice penale tratta un reato da Corte d'assise, cioè l'attentato contro i diritti politici dei cittadini. È avvenuto che un intero Consiglio comunale, quello di Rimini, è stato portato in Corte d'assise per il fatto d'aver impedito ad un esponente della minoranza di parlare, ed io non saprei come definire altrimenti un reato del genere.

Oltretutto, il titolo dell'articolo — « Attentati contro i diritti politici dei cittadini » — a cosa si riferisce se non a reati politici? Il definire quegli atti come reati comuni costituirebbe una definizione errata, perchè se esiste l'articolo 8 che sopra ho citato, il quale è stato utilizzato per la definizione del reato politico in tutti i testi e persino nella giurisprudenza, come negare l'esistenza di tale fattispecie? Il Carrara, nel suo trattato, si è rifiutato di discutere del reato politico perchè ripugnerebbe alla coscienza dell'individuo ammetterne l'esistenza; ma, in considerazione di quanto sopra ho esposto, e considerato inoltre che il disposto dell'articolo 8 è stato utilizzato, nella sua definizione di reato politico, per concedere l'attenuante di cui al n. 1) dell'articolo 62, sempre dello stesso Codice penale, non vedo per quale motivo continuare ad irrigidirsi in una posizione formale.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Sono contrario alla tesi del collega Mariani, potendo la definizione di « politico » atteggiarsi ad ogni delitto e rappresentando indubbiamente una qualificazione riferita a qualcosa che è fuori dalla struttura del singolo reato cioè a dire a qualcosa che ha determinato, in tutto o in parte, il reato comune.

Stando così le cose, e considerato quanto è stato detto in sede di Sottocommissione, specie dal collega Martinazzoli, non mi sembra si possa accogliere l'emendamento.

ZAGARI, *ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESEDENTE. Contrari il Ministro e il relatore, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Mariani, di cui ho testè dato lettura.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 13 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 14.

(Elementi del trattamento)

Il trattamento del condannato e dell'interinato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'interinato è assicurato il lavoro.

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

(È approvato).

Art. 15.

(Regolamento dell'istituto)

In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'amministrazione impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.

Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione deve avvalersi della collaborazione di uno psicologo e di un sociologo.

Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere dell'Istituto studi penitenziari.

Occorre correggere un errore materiale: al primo comma dopo la parola « Amministrazione » si deve aggiungere la parola « peniten-

2^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

ziaria ». Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

M A R I A N I . All'ultimo comma sarebbe preferibile parlare di « Ministro », anzichè di « Ministero », perchè è richiesto un decreto ministeriale.

Z A G A R I , *ministro di grazia e giustizia*. Presento un emendamento all'ultimo comma tendente a sopprimere le parole: « sentito il parere dell'Istituto studi penitenziari ».

F O L L I E R I , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

P E T R E L L A . Vorrei richiamare l'attenzione su un punto del secondo comma e cioè laddove si vuole inserire il cappellano nella commissione che sovrintende alla biblioteca delle carceri. La norma si ispira al vecchio criterio di inserire il cappellano nella gerarchia carceraria. La funzione del cappellano nelle carceri, è stato ribadito dalla sottocommissione, deve essere solo spirituale, e se vogliamo rispettare questa configurazione delle sue funzioni dobbiamo vederlo come persona completamente al di fuori da una gerarchia e che rappresenta piuttosto un collegamento con il mondo spirituale e morale dei credenti. Poichè questa opinione è stata accolta allorchè si è trattato di stabilire la composizione della Commissione di disciplina dalla quale, appunto, si è voluto escludere il cappellano, anche in questo caso dobbiamo seguire lo stesso principio. Propongo, pertanto, di sopprimere al secondo comma, quintultima riga, le parole « dal cappellano ».

A proposito, poi, dell'ultimo comma, a parte la questione di sostituire la parola « Ministro » all'altra « Ministero » sulla quale si può concordare rapidamente, devo dire che non sono favorevole all'emendamento del Governo. L'Istituto studi penitenziari può avere una funzione di raccordo tra quelle che sono le innovazioni, le acquisizioni nel campo della dottrina penitenziaria e il regolamento specifico, interno di ciascun istituto, che stabilisce le modalità del trattamento; non mi sembra,

dunque, che sia superfluo il parere di tale organo, il quale per di più non è del tutto interno all'amministrazione penitenziaria ma è stato composto in modo tale da fornire un utile apporto da parte di elementi esterni, scientificamente validi. Conserverei, dunque, la dizione dell'ultimo comma così come è.

L I C I N I . Concordo con il senatore Petrella quando vuole escludere il cappellano dall'essere membro effettivo della commissione, penso però che potrebbe essere elencato, alla fine dello stesso comma, insieme allo psicologo e al sociologo come consulente, senza alcuna veste gerarchica.

D E C A R O L I S . Vorrei far rilevare al senatore Petrella che la sua preoccupazione di fondo è giusta, ma lo è soltanto in relazione a quelle norme che effettivamente comportano un inserimento del cappellano in una gerarchia sovrastante il detenuto. Infatti, in sede di Sottocommissione, si è subito concordato di escludere dall'articolo 38, cioè dal consiglio di disciplina, il cappellano; in questo articolo, però, si parla della commissione che subito dopo l'applicazione dell'ordinamento penitenziario dovrà ordinare il regolamento interno, le sue modifiche e le modalità del trattamento, tra le quali ultime all'articolo 14, che abbiamo già approvato, è considerata anche la religione. In sostanza, detta commissione deve soltanto determinare l'espletamento in concreto del trattamento nei suoi vari aspetti, tanto è vero che ne fa parte l'assistente sociale, il quale giustamente è e deve essere escluso da qualsiasi forma di gerarchia così come è stato escluso dall'articolo 38. La commissione di cui trattasi in questo articolo non può essere assolutamente comparabile al consiglio di disciplina, per cui ritengo che il cappellano possa utilmente farne parte.

L I C I N I . Avendo io trascorso un certo periodo in carcere, insisto nel dire che il cappellano deve rappresentare un contatto con il mondo spirituale e che una sua immagine gerarchizzata disturberebbe. Preciso,

2^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

dunque, il mio emendamento proponendo di aggiungere al secondo comma dopo le parole « di un sociologo », le altre « e di un cappellano ».

PRESIDENTE. Il suo emendamento, senatore Licini, è da ritenersi subordinato a quello del senatore Petrella.

LUGNANO. Faccio notare che tra i consulenti andrebbe aggiunto anche il criminologo, così come è stato aggiunto anche in altre parti del testo.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Il cappellano, a mio avviso, non può essere escluso dalla rosa di coloro che debbono formare la commissione per il regolamento interno. In questo caso l'intervento del cappellano non si svolge in funzione punitiva bensì ai fini organizzativi di quel mezzo di redenzione qual è la religione. Abbiamo già sufficientemente salvaguardato la figura del cappellano escludendolo dal consiglio di disciplina in considerazione del fatto che deve essere vicino ai condannati e non ergersi a loro giudice; in questo caso, per i motivi già detti, lascierei che facesse parte della commissione. Sono, quindi, contrario alla soppressione delle parole « dal cappellano », dal secondo comma.

PRESIDENTE. Desidero che il relatore esprima il suo parere anche sull'emendamento subordinato del senatore Licini, per il caso venisse accolto l'emendamento presentato dal senatore Petrella. Ricordo che il collega Licini ha parlato di psicologo, di sociologo e di cappellano.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. In linea subordinata, qualora venisse accolto l'emendamento presentato dal senatore Petrella, esprimo parere favorevole all'emendamento Licini.

PRESIDENTE. Riepilogando, gli emendamenti presentati a questo articolo e sui quali chiedo il parere del Governo sono: al secondo comma sopprimere le parole « dal cappellano », proposto dal senatore Petrella

e al quale si è dichiarato contrario il relatore; il senatore Licini, nel caso venisse accolto l'emendamento del senatore Petrella, propone la seguente formulazione: « La Commissione deve avvalersi della collaborazione di uno psicologo, di un sociologo e del cappellano », alla quale in via subordinata si è dichiarato favorevole il relatore; il senatore Lugnano, inoltre, chiede di aggiungere il criminologo al sociologo, allo psicologo ed eventualmente al cappellano. Infine lo stesso Governo ha chiesto la soppressione, all'ultimo comma, dell'inciso: « sentito il parere dell'Istituto di studi penitenziari ».

MARTINAZZOLI. Per dichiarazione di voto desidero precisare alcuni punti.

Torniamo un momento sulla questione del cappellano; è gradevole che la Commissione sia divisa su questo argomento e non credo che le obiezioni del collega Petrella siano irresistibili. Una cosa è togliere al cappellano la parvenza di un ruolo disciplinare, quasi repressivo e una cosa è il discorso che si fa in questo articolo. Il cappellano, qui, gestisce un servizio religioso che è valorizzato in questo ordinamento carcerario, nè mi pare che l'emendamento Licini sia così puntuale, poichè questo cappellano non è un esperto di ideologie metafisiche, ma colui al quale compete la gestione del servizio religioso. In questo senso, lasciarlo a quel punto non significa assolutamente gerarchizzarlo, determinando le conseguenze paventate dal senatore Petrella sulle quali sarei pienamente d'accordo se effettivamente esistessero.

Al contrario sono favorevole all'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Petrella, soppressivo delle parole « dal cappellano ».

(Non è approvato).

In conseguenza decade l'emendamento subordinato del senatore Licini.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Lugnano, aggiuntivo delle parole « e un criminologo ».

(È approvato).

2^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, soppressivo delle parole « sentito il parere dell'Istituto di studi penitenziari », di cui all'ultimo comma, tenendo presente che si deve parlare di decreto del « Ministro » e non del « Ministero ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 16.

(Partecipazione della comunità all'azione rieducativa)

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione del direttore, tutti coloro che dimostrino di avere un concreto interesse per l'opera di socializzazione dei detenuti e di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

GALANTE GARRONE. Signor Presidente, rifacendomi ad un emendamento introdotto dal Ministro (e che per parte mia ho molto apprezzato) e cioè quello relativo all'articolo 1 di questo disegno di legge, chiedo che la competenza per l'autorizzazione sia estesa anche al giudice di sorveglianza oltre chè al direttore delle carceri, proprio per favorire i contatti col mondo esterno. Non credo che ci siano obiezioni da fare.

PRESIDENTE. Il senatore Galante Garrone propone, al secondo comma, la seguente formulazione: « con l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza o del direttore ».

MARTINAZZOLI. Convegno sostanzialmente sulla proposta del collega Galante Garrone; mi pare però che la formula,

sul piano operativo, potrebbe dar luogo a qualche difficoltà. Bisognerebbe trovare una formula che preveda una sorta di concerto. Io affiderei la cosa al giudice di sorveglianza, sentito il direttore.

GALANTE GARRONE. Modifico senz'altro l'emendamento in questo senso: « Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, sentito il direttore, tutti coloro, eccetera ».

ZAGARI, ministro di grazia e giustizia. Vorrei fare un'osservazione sulla rubrica. Anzichè « Partecipazione della comunità all'azione rieducativa », direi « Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa », perchè a questo ci si riferisce.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. È precisa la formulazione della rubrica proposta dal Ministro, come è pure precisa quella modifica proposta al secondo comma dal senatore Galante Garrone.

AGRIMI. Un semplice suggerimento. Non sarebbe preferibile dire: « Partecipazione all'azione rieducativa », senza il riferimento alla comunità esterna?

ZAGARI, ministro di grazia e giustizia. È più chiara la dizione da me proposta.

MARIANI. Mi pare che sarebbe corretto dire: « Partecipazione esterna all'azione rieducativa ». Che cosa vuol dire « comunità »? È la società? Propongo, pertanto, la formula che ho testè indicato in sostituzione di quella della rubrica.

ZAGARI, ministro di grazia e giustizia. Sono contrario.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Sono anch'io contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Mariani, tendente a sostituire nel modo che ho indicato

2^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

le parole « della comunità » con l'altra « esterna ».

(*Non è approvato*).

Pongo ora ai voti l'emendamento proposto dal Ministro, tendente ad aggiungere, nella stessa rubrica, dopo la parola « comunità », la parola « esterna ».

(*È approvato*).

Dal senatore Galante Garrone è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere, nel secondo comma, prima della parola « direttore », le altre « magistrato di sorveglianza sentito il ».

ZAGARI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Galante Garrone.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 16 con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Colloqui, corrispondenza e informazione*)

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone anche al fine di compiere atti giuridici inerenti all'esercizio di diritti ad essi spettanti.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

I colloqui con i difensori devono avvenire fuori da ogni controllo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Il magistrato di sorveglianza può disporre, con provvedimento motivato, che la cor-

rispondenza dei singoli detenuti sia sottoposta a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele del caso.

Per gli imputati le autorizzazioni e il visto di controllo sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sè i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

LICINI. I colleghi sanno che sono state avanzate dai detenuti delle richieste. Alcune delle modifiche che vengono suggerite possono essere considerate eccessive, altre mi sembra potrebbero essere accolte.

Una viene proposta al terzo comma. Dove è detto: « I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia », si chiede di aggiungere: « È abolito il bancone o ogni altro mezzo divisorio ».

Effettivamente il cosiddetto bancone sta a significare una divisione tra il detenuto e la persona che viene a visitarlo e con la quale si vorrebbe facilitare il contatto, al fine di umanizzare non solo il regime, ma anche i rapporti.

Proporrei pertanto che al secondo comma venissero aggiunte le parole: « Non è consentito l'uso di mezzi divisorii ».

Un altro suggerimento riguarda il quinto comma, dove è detto: « L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza ». Proporrei che si dicesse: « dei detenuti e degli internati che ne sono sprovvisti », perchè altrimenti saranno messe a disposizione dei detenuti le solite penne che non funzionano, mentre sarà proibito al detenuto l'uso della propria penna o dell'oggetto di cancelleria di cui ha diritto di essere dotato. Abbiamo già previsto che il detenuto può conservare oggetti di carattere affettivo; perchè non lasciargli usare la propria penna?

2^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole ad ambedue gli emendamenti.

ZAGARI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono anche io favorevole.

PRESIDENTE. Il senatore Licini ha presentato due emendamenti. Il primo tende ad aggiungere, alla fine del terzo comma, le parole: « Non è consentito l'uso di mezzi divisorii ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere al quinto comma, dopo le parole « e degli internati », le altre « che ne sono sprovvisti », al quale si sono dichiarati favorevoli sia il Governo che il relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 17 con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Art. 18.

(Istruzione)

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli ordinamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.

Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione.

È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.

(È approvato).

Art. 19.

(Lavoro)

Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati.

Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato.

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

GALANTE GARRONE. Poichè è stata avanzata la proposta di rinviare la discussione, vorrei anticipare qualcosa in relazione a quanto dirò nella prossima seduta sull'articolo 21, a proposito delle mercedi. Vorrei cioè proporre di sostituire, già nel secondo comma dell'articolo 19, la parola « remunerato » con l'altra « retribuito ».

MARTINAZZOLI. Potrei anche essere d'accordo su tale proposta, però a mia volta ritengo che valga la pena di rinviare l'argomento alla prossima seduta. La parola « retribuzione » ha infatti un significato particolare e mi lascia intendere ciò che intende dire il collega Galante Garrone quando si discuterà l'articolo 21.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 19,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO